

## Osservatorio sull'esecuzione forzata civile n. 4/2025

*Observatory on private law enforcement n. 4/2025*

**di Andrea Greco**

**Abstract [ITA]:** questo numero contiene un massimario delle più importanti sentenze della Cassazione depositate nel quarto trimestre 2025 in materia di esecuzione forzata civile.

**Abstract [ENG]:** this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court about private law enforcement in the fourth quarter of 2025.

**Parole chiave:** esecuzione forzata civile – evoluzioni giurisprudenziali

**Keywords:** private law enforcement – jurisprudential developments

**SOMARIO:** 1. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al quarto trimestre 2025.

### 1. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al quarto trimestre 2025.

1) Cass., Sez. III., ord. 9 ottobre 2025, (ud. 8 ottobre 2025), n. 27111.

Procedure esecutive individuali e sequestro finalizzato alla confisca per equivalente – Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale

Deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. Addiz. 1 alla CEDU – dell'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp att. c.p.p. (come novellato dal d.lgs. n. 14 del 2019 e applicabile dal 15 luglio 2022) nella parte in cui prevede che nei rapporti con le procedure esecutive individuali anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., nonché alla confisca stessa, si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anziché la regola dell'*ordo temporalis* delle formalità pubblicitarie.

2) Cass., Sez. III, 13 ottobre 2025 (ud. 8 ottobre 2025), n. 27367.

Società in nome collettivo – Ingiunzione di pagamento – Beneficio della preventiva escusione – Esclusione

In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili in via tra loro solidale ma diretta e incondizionata non opera il beneficio della preventiva escusione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell'obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitaria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultimo.

3) Cass., Sez. II, 14 ottobre 2025 (ud. 7 ottobre 2025), n. 27406.

Giudizio di divisione endo-esecutivo – Rapporti con la procedura esecutiva immobiliare

Il processo di espropriazione di beni indivisi è autonomo e distinto rispetto alla divisione disposta ai sensi dell'art. 600, cpv. c.p.c. come dimostra l'effetto sospensivo dell'esecuzione che si produce *ex lege*, in base all'art. 601, primo comma, c.p.c., per il semplice principiarsi del giudizio divisorio. Pertanto, ove quest'ultimo sia stato definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile contro tale pronuncia è costituito non dall'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. o dal reclamo, bensì dall'appello da incardinarsi secondo le regole dell'ordinario giudizio di cognizione.

4) Cass., Sez. III, ord. 23 ottobre 2025 (ud. 12 settembre 2025), n. 28195.

Violazioni del codice della strada – Contestazione della legittimazione passiva. Modalità

In tema di violazioni del codice della strada il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. – deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204 - *bis* c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione. L'omessa notificazione non attiene pertanto al rapporto ma all'agire dell'amministrazione stessa impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.

5) Cass., Sez. III, 27 ottobre 2025 (ud. 12 settembre 2025), n. 28513.

Mancato deposito dell'attestazione di conformità – Effetti – Improcedibilità

L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c. mediante il deposito di copie attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi oltre il suddetto termine perentorio neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti.

6) Cass., Sez. III, 27 ottobre 2025 (ud. 22 ottobre 2025), n. 28520.

Pignoramento esattoriale del conto corrente bancario – Limiti temporali del vincolo

Nel pignoramento esattoriale di crediti di cui all'art. 72-*bis* del d.P.R. n. 602/1973 il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario è soggetto al vincolo di cui all'art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all'agente della riscossione da parte della banca terza pignorata anche se maturato dopo il pignoramento e nella misura in cui esso si determini nel corso dello *spatium deliberandi* di sessanta giorni dal pignoramento e ciò indipendentemente dalla circostanza che al momento del pignoramento il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito sia stato già pagato all'agente della riscossione.

7) Cass., Sez. III, ord. 28 ottobre 2025 (ud. 22 ottobre 2025), n. 28530.

Sospensione della vendita – Giusto prezzo

L'art. 586 c.p.c. consente al giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto solo ed esclusivamente una volta avvenuto

il versamento del prezzo e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585 c.p.c. quarto comma.

8) Cass., Sez. Lavoro, ord. 3 novembre 2025 (ud. 24 ottobre 2025), n. 28984.  
Pignoramento presso terzi – Credito già azionato in sede esecutiva dal debitore

Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva dal debitore, il terzo pignorato può proporre opposizione *ex art. 615 c.p.c.* avverso la procedura intentata ai suoi danni al fine di dedurre il definitivo venire meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore solo se sia stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure dichiarare quella circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nella procedura di espropriazione presso terzi rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del *creditor creditoris*.

9) Cass., Sez. III, ord. 3 novembre 2025 (ud. 22 ottobre 2025), n. 29059.  
Pignoramento presso terzi – Erronea dichiarazione positiva

In ipotesi di dichiarazione positiva *ex art. 547 c.p.c.*, il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l'onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva resa per errore incolpevole sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione; qualora il giudice non tenga in conto la dichiarazione correttiva o revocatoria e proceda ugualmente all'assegnazione, il terzo pignorato è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

10) Cass., Sez. III, ord. 3 novembre 2025 (ud. 22 ottobre 2025), n. 29062.  
Interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale – Devoluzione al Giudice dell'esecuzione

L'interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, diretta a determinarne l'esatta portata precettiva, rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione oppure al giudice adito con opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.* Detta interpretazione se il titolo non è passato in giudicato si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità qualora esente da vizi motivazionali; diversamente, se il titolo è già passato in giudicato si risolve in una norma del caso concreto, interpretabile coi criteri ermeneutici propri delle norme ed in linea con gli elementi ritualmente acquisiti e trattati nel giudizio in cui si è formato il titolo, ma comunque senza poter mai superare il tenore letterale del comando.

11) Cass., Sez. III, ord. 3 novembre 2025 (ud. 22 ottobre 2025), n. 29063.  
Opposizione agli atti esecutivi – Tempestività – Oneri probatori

In tema di opposizione agli atti esecutivi, se l'opponente deduce la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo, del preceppo o del pignoramento, ha comunque l'onere di indicare e provare il momento – diverso dalla data di notifica ritenuta viziata – in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo che assume viziato. La mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione con conseguente inammissibilità della stessa.

12) Cass., Sez. III, ord. 7 novembre 2025 (ud. 22 ottobre 2025), n. 29477.

## Impugnazione del diniego della sospensione della procedura esecutiva – Reclamo

Avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione di una procedura esecutiva non è ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ma solo ed esclusivamente il reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.*

13) Cass., Sez. III, ord. 7 novembre 2025 (ud. 22 ottobre 2025), n. 29480<sup>1</sup>.

Impugnazione della sentenza in materia di opposizione agli atti esecutivi o all'opposizione – Principio dell'apparenza

Ai fini dell'impugnazione di una sentenza in materia di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione all'esecuzione vige il principio dell'apparenza, ovvero della qualificazione giusta o sbagliata che sia, operata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento che si intende impugnare

14) Cass., Sez. III, 2 dicembre 2025 (ud. 7 novembre 2025), n. 31423.

Responsabilità del delegato – Qualificazione del delegato

Il professionista delegato alle operazioni di vendita *ex art. 591-bis c.p.c.* va considerato quale ausiliario del giudice dell'esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria" cui l'art. 1, comma 1, l. n. 117 del 1988 estende l'applicabilità della relativa disciplina; solo contro il risultato dell'agire del delegato oggetto di intervento del giudice dell'esecuzione e sfociato in un provvedimento di quest'ultimo può configurarsi, nel caso di inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrono i tassativi presupposti, la possibilità dell'azione *ex l. n. 117 del 1988* con riferimento all'agire finale del giudice, eventualmente anche in concorso con l'azione risarcitoria verso il delegato.

15) Cass., Sez. III, 2 dicembre 2025 (ud. 7 novembre 2025), n. 31423.

Responsabilità del delegato – Profili risarcitoria

Per i danni cagionati nello svolgimento dell'attività delegata ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato risponde *ex art. 2043 cod. civ.* ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

16) Cass., Sez. III, 2 dicembre 2025 (ud. 8 ottobre 2025), n. 31447.

Elementi essenziali del preceppo – Nullità dell'atto

Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva il preceppo deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che – dopo la sua emanazione – ha disposto l'esecutorietà poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso. In assenza di anche una sola di tali indicazioni, non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che del provvedimento l'intimato abbia acquisito *aliunde*, l'atto è dunque viziato *ex art. 480 c.p.c.*, producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il preceppo non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

<sup>1</sup> Nel trimestre il principio è stato altresì affermato da Cass., Sez. III, ord. 02 dicembre 2025 (ud. 25 novembre 2025) n. 31470.

17) Cass., Sez. III, ord. 2 dicembre 2025 (ud. 8 ottobre 2025), n. 31449.

Pluralità di opposizioni – Preclusioni e decadenze maturate nella prima opposizione – Effetti

In caso di pendenza di due opposizioni esecutive, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successivamente proposta.

18) Cass., Sez. III, 4 dicembre 2025 (ud. 3 luglio 2025), n. 31612.

Sequestro e confisca ordinari – Tutela dei creditori ipotecari

La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011, come modificata dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale. La predetta disciplina non è invece suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse per le quali nei rapporti con le procedure esecutive civili vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c. l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente *in executivis* dipende dalla trascrizione del sequestro che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo *pleno iure*.

19) Cass., Sez. III, 13 dicembre 2025 (ud. 22 ottobre 2025), n. 32521.

Liquidazione del patrimonio di un'associazione – Rapporti con i privilegi fondiari

In caso di liquidazione generale del patrimonio dell'associazione sciolta, compiuta a norma degli art. 30 cod. civ. e 16 disp. att. cod. civ., non trova applicazione il privilegio processuale concesso dall'art. 41 TUB al creditore fondiario, il quale non può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni dell'ente compresi nella procedura di liquidazione.